

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021

300ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(2463\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Esame e rinvio)

Il relatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) riferisce sul decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il provvedimento si compone di 10 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 44 del 2021 al fine di modificare la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, e per i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità.

In primo luogo, si specifica che l'adempimento dell'obbligo di vaccinazione comprende, a decorrere dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario. Si sopprime il termine del 31 dicembre 2021, finora vigente per gli obblighi in esame. Resta ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto. Per gli esercenti una professione sanitaria, il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è demandato agli ordini professionali, mediante verifica dei certificati verdi COVID-19, ed è confermato il principio della sospensione da ogni attività lavorativa per il caso di inadempimento. Per gli altri lavoratori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge.

L'articolo 2 reca anch'esso modifiche al decreto-legge n. 44 del 2021. In particolare, prevede che l'obbligo vaccinale sia esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, alle seguenti categorie: personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI); personale delle strutture ospedaliere e degli studi professionali, diverso da quello già interessato da analoghe disposizioni; personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria o del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Si dispone che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e che i dirigenti scolastici e gli altri responsabili delle istituzioni in cui presta servizio il suddetto personale assicurino il rispetto dell'obbligo vaccinale. Si rendono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, concernenti i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale.

Si definisce la procedura per i controlli dell'obbligo vaccinale e per l'eventuale conseguente sospensione dell'attività lavorativa, senza retribuzione, per non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per la sostituzione del personale scolastico che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale sono attribuiti contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento nel quale i soggetti sostituiti, avendo adempiuto l'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Infine, sono stabilite le sanzioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali, nonché per i mancati controlli da parte dei soggetti preposti.

Il Capo II riguarda l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

In particolare, l'articolo 3 novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, integrando, a decorrere dal 15 dicembre 2021, la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Inoltre, riduce - sempre con decorrenza dal 15 dicembre 2021 - da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato verde generato dal completamento di un ciclo di vaccinazione o dall'eventuale dose unica prevista e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo.

Anche l'articolo 4 introduce modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021, con decorrenza dal 6 dicembre 2021. Nello specifico, modifica l'articolo 9-bis, relativo all'impiego di certificazioni verdi COVID-19, inserendo gli alberghi e le altre strutture ricettive tra le attività per usufruire delle quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi. Conseguentemente, non fanno più eccezione all'obbligo di certificazione verde, in zona bianca, i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati. Si prevede, inoltre, la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere, in zona bianca, tranne per l'accesso alle predette strutture da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

Ulteriori novelle riguardano l'articolo 9-quater relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto. In particolare, si sopprime l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde per l'accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e per i collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; si estende l'obbligo di certificazione verde ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale; si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde per l'accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale; si estende l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Viene poi specificato che sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto, oltre ai soggetti esenti, anche i minori di età inferiore a dodici anni. Si stabilisce, infine, che per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi possano essere svolte secondo modalità a campione.

L'articolo 5 reca ulteriori modifiche all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, stabilendo - con decorrenza dal 29 novembre 2021 - il principio secondo cui, nelle zone gialle e arancioni, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, oggetto di sospensione o di limitazione in base alle misure inerenti all'emergenza epidemiologica, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Sono esclusi dall'ambito delle nuove norme i servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché le mense e i servizi di *catering* continuativo su base contrattuale.

L'articolo 6 contiene disposizioni transitorie. Per il periodo che va dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 si prevede che lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali nelle zone gialle siano previste limitazioni siano consentiti nelle zone bianche solo ai soggetti in possesso di un certificato verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, nonché ai minori di età inferiore a dodici anni e ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale. Anche in questo caso, sarà sufficiente una qualunque certificazione verde solo per servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e catering continuativo su base contrattuale. Nell'ambito del Capo III, concernente i controlli e le campagne d'informazione, l'articolo 7 demanda ai prefetti l'adozione di un piano per effettuare i controlli del rispetto del possesso delle certificazioni verdi. Tale piano è adottato dal prefetto entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previa consultazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I controlli sono effettuati dalle forze di polizia e dal personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in maniera costante e anche a campione. Si prevede che il prefetto trasmetta al Ministro dell'interno una relazione, con cadenza settimanale, inerente ai controlli effettuati nell'ambito del territorio di competenza. Si dispone, altresì, che tali attività siano svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 demanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elaborazione di un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il Sars-CoV-2.

L'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione della disciplina transitoria - di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011 - relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 72, comma 3 del decreto legislativo n. 101 del 2020, che ha dettato la nuova disciplina per evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.

L'articolo 10, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) chiede se sia previsto lo svolgimento di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, se la Commissione è di questo avviso, si potrebbe fissare per le ore 12 di giovedì 2 dicembre il termine per comunicare i soggetti da audire e svolgere le audizioni martedì 7 e giovedì 9 dicembre.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che si potrebbe fissare per le ore 12 di martedì 14 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che sarebbe preferibile fissare il termine per mercoledì 15 dicembre, in modo da poter disporre di più tempo, dato che la formulazione degli emendamenti inizierà solo dopo la conclusione delle audizioni, e dedicare la giornata di martedì 14 allo svolgimento della discussione generale.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) concorda con la proposta del senatore Augussori.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) si rimette alla maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 12 di mercoledì 15 dicembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. *La seduta termina alle ore 15,55.*

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021
302ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2463\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si sono concluse le audizioni informali e che, inoltre, nella giornata odierna sono stati auditi sul provvedimento il Ministro dell'interno e il Sottosegretario alla salute Sileri.

Comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. [2463](#) saranno pubblicati, come di consueto, sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia la discussione a un momento successivo alla presentazione degli emendamenti.

Ricorda che, sulla base di quanto convenuto, il provvedimento dovrebbe essere discusso in Assemblea dopo l'Epifania. Non si può escludere poi che il decreto-legge di proroga dello stato di emergenza, all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi, confluisca sotto forma di emendamento in questo disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 15 DICEMBRE 2021
303ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(2463\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 180 emendamenti e 14 ordini del giorno.

Poiché nessuno chiede di intervenire, propone di posticipare la seduta di domani alle ore 11 per svolgere la discussione generale e l'eventuale illustrazione degli emendamenti avendo a disposizione il relativo fascicolo.

La Commissione conviene

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, già convocata alle ore 9, è stata posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2021
304ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che gli emendamenti e gli ordini del giorno saranno pubblicati in allegato e che l'emendamento 2.10 è stato riformulato in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Constatato che nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore **TONINELLI (M5S)** informa che il proprio Gruppo ha presentato un numero limitato di emendamenti e ordini del giorno.

Si sofferma sull'emendamento 4.26, volto ad escludere l'obbligo, foriero di critiche, di certificazione verde per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico locale.

Illustra poi l'emendamento 3.14, che mette in comunicazione la banca dati del sistema TS, che registra i casi di positività e di quarantena, con la piattaforma nazionale DGC, che emette la certificazione verde, al fine di disporre, a seconda dei casi, l'automatica revoca o sospensione di quest'ultima. Al di là dei profili anche penali cui si espongono le persone che violano l'isolamento, ha suscitato apprensione e stupore la notizia, confermata dal Ministro dell'interno, per cui il *green pass* resti formalmente valido pur in presenza di obblighi di isolamento o di quarantena, così come la circostanza per cui le Forze dell'ordine non abbiano accesso alla banca dati del sistema TS per verificare la validità sostanziale della certificazione verde. L'emendamento è volto a risolvere queste problematiche.

Cita infine l'emendamento 3.10, il cui scopo è portare a nove mesi la durata del certificato di guarigione: pur nell'incertezza sul livello di anticorpi immunizzanti che possa ritenersi adeguato, e che potrebbe portare a una durata ancora maggiore per questo tipo di certificato, chiede quantomeno di uniformare lo status dei guariti a quello dei vaccinati.

Il senatore **MALAN (FdI)** illustra l'ordine del giorno G/2463/12/1, che chiede di rendere noti separatamente, nell'ambito dei dati su incidenza dei contagi, ricoveri e decessi, quelli relativi agli eventi occorrenti nei primi quindici giorni dalla somministrazione del vaccino, al fine di verificare, come sembrerebbero suggerire alcune evidenze, se sia vero che in quella finestra temporale vi è una maggiore incidenza di contagi.

L'ordine del giorno G/2463/13/1 è invece volto a impegnare il Governo a rispondere agli atti di sindacato ispettivo riguardanti la pandemia e si rende a suo avviso necessario per il mancato rispetto da parte dell'Esecutivo, delle previsioni regolamentari; l'ordine del giorno G/2463/14/1, infine, partendo dal presupposto che l'articolo 9 è affatto estraneo rispetto al resto del provvedimento, chiede al Governo di rispettare il requisito dell'omogeneità del

contenuto dei decreto-legge, più volte richiamato dal Presidente della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

Passando agli emendamenti, segnala la proposta 1.11 che propone di includere tra i presupposti per certificare, previa valutazione del medico, l'esenzione dal vaccino, anche importanti reazioni avverse avutesi a seguito di una precedente somministrazione dello stesso.

Gli emendamenti 1.22 e 1.23, nonché 2.29 e 2.30, mirano a restringere la necessità di dimostrare l'avvenuta vaccinazione, per il personale appartenente alle categorie per le quali gli articoli 1 e 2 del decreto dispongono l'obbligo, ai soli casi di personale in servizio, vale a dire quando ciò abbia una giustificazione dal punto di vista della prevenzione dei contagi, escludendo pertanto chi è assente per ferie, malattia, o quantomeno per maternità. Il problema è a suo avviso particolarmente urgente presso le Forze di polizia, e la Polizia di Stato in particolare, dove una circolare del Capo dipartimento ha chiesto a tutto il personale, incluso quello non in servizio, di dare prova di essersi vaccinati, pena la sospensione del rapporto. Il Ministro dell'interno, in audizione, probabilmente in buona fede, ha affermato che, per chi non è in servizio, è stato richiesto semplicemente di giustificare la propria assenza: ciò, tuttavia, sembra contrastare con la realtà delle cose, ragion per cui, a suo avviso, il Ministro ha reso alla Commissione dichiarazioni non vere, assumendosi con ciò una grave responsabilità.

Bisogna perciò chiarire se lo scopo dell'obbligo vaccinale è quello di prevenire i contagi, nel qual caso a una donna assente per maternità non dovrebbe essere richiesta, fino al suo rientro, alcuna attestazione, oppure quello di istituire un sistema sanzionatorio nei confronti di chi non si vaccina.

Gli emendamenti 3.9 e 3.12 intendono, rispettivamente, portare da sei a dodici mesi la durata del certificato di guarigione o quantomeno uniformarla ai nove mesi previsti per il certificato di vaccinazione. Ricorda infatti come, in una passata audizione, lo stesso professor Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità, avesse affermato che l'immunità da guarigione è più persistente di quella da vaccinazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene sui lavori rilevando criticamente l'assenza del rappresentante del Governo, e chiede se in questa fase procedurale la sua presenza non sia necessaria.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la presenza non è necessaria, anche se potrebbe essere opportuna.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), giudicando del pari la presenza del rappresentante del Governo opportuna, ritiene necessario poter svolgere un momento di confronto con l'Esecutivo prima di passare alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra le proposte del proprio Gruppo, che si è limitato a presentare sei emendamenti e il solo ordine del giorno G/2463/1/1. Quest'ultimo, alla luce della risposta a suo avviso insufficiente fornita in audizione dal Ministro dell'interno, è volto a prevenire i contagi nei centri di accoglienza dei migranti.

Si sofferma poi sull'emendamento 1.12, che specifica che il medico di medicina generale abilitato ad attestare l'eventuale esenzione dal vaccino debba essere il medico curante dell'interessato: ciò al fine di precludere la possibilità di cercare, di fronte al diniego del proprio medico, un professionista compiacente disposto ad accordare l'esenzione anche in assenza di presupposti.

L'emendamento 1.4 estende invece, in via generale, sia per le categorie sottoposte all'obbligo, sia per tutti gli altri soggetti, la disciplina della legge n. 210 del 1992 in materia di indennizzo per i danni permanenti causati dal vaccino: ciò peraltro è pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che da ultimo si è espressa con la sentenza n. 118 del 2020. Registra con favore la presenza di analoghe proposte anche da parte di Gruppi che, nel recente passato, avevano votato contro un emendamento simile proposto dalla Lega.

Segnala poi l'emendamento 5.6, analogo alle proposte di diversi Gruppi, volto a consentire l'apertura di barbieri, parrucchieri e centri estetici anche in zona rossa.

L'emendamento 7.3 consente invece di coinvolgere nei controlli sul rispetto delle disposizioni del decreto anche gli ex appartenenti al Corpo forestale dello Stato confluiti nell'Arma dei carabinieri, che al momento ne sono esclusi in quanto non dotati della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'emendamento 3.11 equipara la durata del certificato di guarigione a quella del certificato di vaccinazione: non si capisce infatti come questa sia inferiore pur in presenza di un'immunità che diversi studi rivelano essere più potente di quella da vaccinazione. Al riguardo, si rammarica che il professor Brusaferrò, in sede di audizione su questo provvedimento, non abbia risposto alle domande postegli in tal senso.

Infine, il proprio Gruppo ha presentato l'emendamento 6.1, soppressivo dell'articolo 6, che estende alla zona bianca, dal 6 dicembre al 15 gennaio, le disposizioni sulla certificazione verde rafforzata previste per la zona gialla. Si tratta di una previsione su cui la Lega, in Consiglio dei ministri, aveva espresso riserve, e pertanto la proposta assume un carattere fondamentale. Peraltro, stando alle bozze del decreto-legge di proroga dello stato di emergenza approvato dal Consiglio dei ministri martedì, la norma sarebbe destinata a essere prorogata fino al 31 marzo. Poiché tuttavia questo secondo decreto non è ancora stato pubblicato, ritiene ci si debba riferire alla data del 15 gennaio: in tal caso, l'approvazione dell'emendamento soppressivo avrebbe effetti solo successivamente alla scadenza del periodo cui si riferisce l'articolo, quindi il suo valore sarebbe di principio più che di merito.

Il senatore **RUOTOLO** (*Misto-LeU-Eco*) si sofferma sull'emendamento 5.8, volto a consentire lo svolgimento e la fruizione dei servizi alla persona nella zona rossa, e l'emendamento 5.0.6 [già 7.0.1], che ha lo scopo di permettere la somministrazione di test antigenici rapidi e vaccini nelle parafarmacie.

Aggiunge, infine, la propria firma all'emendamento 2.0.1, a prima firma del senatore Parrini, sull'indennizzo per i danni da vaccino.

La senatrice **VALENTE** (*PD*) segnala l'emendamento 1.7, volto a estendere l'obbligo vaccinale anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini per l'abilitazione alle professioni sanitarie, nonché l'emendamento 5.11, sull'apertura dei servizi alla persona in zona rossa.

Si sofferma poi sull'emendamento 4.28, a firma del senatore Stefano che, colmando una lacuna, chiarisce che l'obbligo della certificazione verde si estende anche ai titolari dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande.

Infine, l'emendamento 2.18, a firma del senatore Rampi, rimediando a un'altra lacuna, introduce un meccanismo per la verifica dell'ottemperanza all'obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici.

Il senatore **PAGANO** (*FIBP-UDC*), precisando che interviene non in qualità di relatore ma di componente del Gruppo di Forza Italia, illustra, in assenza del senatore Vitali, gli emendamenti che raccolgono indicazioni provenienti da giuristi sentiti in audizione: l'emendamento 1.6, che trae origine da alcuni rilievi avanzati dal professor Occhiena, e l'emendamento 5.5, che traduce una sollecitazione del professor Luciani e sostituisce, quanto all'ambito applicativo della certificazione verde rafforzata, il rinvio ad altri provvedimenti con una dettagliata tabella allegata al provvedimento.

Si riserva poi di presentare, questa volta in qualità di relatore, un ulteriore emendamento.

Il **PRESIDENTE** svolge alcune considerazioni sull'emendamento 2.0.1, di cui è primo firmatario, che estende al vaccino anti Sars-CoV2 la disciplina della legge n. 210 del 1992. Osserva come la Commissione si sia finora distinta per una particolare attenzione nel dare seguito a sentenze della Corte costituzionale contenenti moniti o inviti al legislatore. Il tema del necessario adeguamento dell'ordinamento a quanto previsto dalla costante giurisprudenza della Corte in materia di estensione dell'indennizzo per i danni permanenti causati dai vaccini è stato posto con forza, in audizione, anche dal professor Luciani. Gli è parso perciò giusto intervenire per fornire un elemento di certezza prima di una scontata pronuncia della Corte costituzionale: ciò sia perché non tutti i cittadini hanno le stesse possibilità concrete di portare il proprio caso in quella sede, sia per togliere un argomento a una cattiva propaganda contro la sicurezza dei vaccini.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Avverte che, poiché l'Assemblea è convocata già per lunedì 20 dicembre alle ore 12, la Commissione potrà riunirsi in quella data, in un orario successivo, da individuare.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) segnala che, nella giornata di martedì 21 saranno convocati sia la Giunta per il Regolamento, alle ore 12, sia la Giunta delle elezioni e delle immunità, alle ore 14,30: poiché la composizione dei due organi, che non ammettono sostituzioni, coincide in parte con quella della Commissione, chiede di tenerne conto ai fini delle convocazioni. Chiede anche informazioni sull'eventuale emendamento di rifusione del decreto-legge di proroga dello stato d'emergenza all'interno del decreto in esame

Il **PRESIDENTE** comunica che il Governo ha confermato l'intenzione di far confluire il contenuto del decreto-legge in corso di emanazione all'interno del provvedimento in esame.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) osserva che occorrerà fissare un adeguato termine per i subemendamenti e che potrebbe rendersi necessario un ulteriore ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore **MALAN** (*FdI*), il **PRESIDENTE** precisa che la prossima settimana, oltre al seguito dell'esame del decreto-legge, alla Commissione potrà essere richiesto di esprimersi in sede consultiva. Inoltre, si potrebbe iniziare a svolgere le audizioni sui disegni di legge costituzionale in materia di sport, sulle quali invita nuovamente i Gruppi a non avanzare più di due richieste ciascuno e di limitarle a giuristi, dando per scontato che il mondo dello sport sia favorevole nel merito.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede se l'audizione del Presidente del CONI e del Presidente del Comitato paralimpico siano conteggiati tra le richieste.

Il **PRESIDENTE** precisa che, trattandosi degli unici due soggetti istituzionali, sono da ritenersi richiesti d'ufficio dalla presidenza della Commissione.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*) annuncia che ha presentato il disegno di legge n. 2479 recante "Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet", che trae origine dagli studi di Stefano Rodotà e sul quale chiede di verificare se ci sia una convergenza sufficiente per una positiva definizione dell'iter.

Il **PRESIDENTE** chiede al senatore Toninelli di anticipare il testo ai commissari. Il tema potrà essere affrontato nell'ambito di una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che sarà convocata la prossima settimana per programmare l'attività alla ripresa dei lavori.

La seduta termina alle ore 11,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. 2463

G/2463/1/1

Rufa, Iwobi

Il Senato,

esaminato il provvedimento A.S. 2463 "Conversione in legge del decreto legge 26 novembre 2021, n.172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, premesso che:

la relazione introduttiva del decreto sottolinea come il provvedimento sia mirato "a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva";

in Italia, considerando la popolazione residente maggiore di 12 anni, la percentuale di protetti dal virus Covid-19, per avvenuta vaccinazione o guarigione, è dell'88,31 per cento (*dati 15 dicembre Lab24*). Le campagne di informazione rivolte ai cittadini, gli obblighi vaccinali imposti a molte categorie di lavoratori, le restrizioni alle attività da svolgere senza il certificato verde rafforzato hanno congiuntamente concorso ad aumentare notevolmente il numero delle persone che si sono sottoposte a vaccinazione;

nei luoghi di sbarco e alle frontiere terrestri sono state avviate tutte le procedure di vaccinazione contro il Covid-19, ma gli ospiti dei centri di accoglienza, benchè dichiarino "in netta maggioranza di essere a conoscenza della disponibilità di un vaccino per evitare di ammalarsi di COVID-19 (89,3%)", si mostrano poco propensi a farlo;

il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità si sono attivati, soprattutto per la presenza di numerosi minori nelle strutture di accoglienza, per valutare la necessità di somministrare le vaccinazioni previste dal nostro calendario vaccinale e dell'età dei soggetti. Somministrare a chi viene nel nostro Paese i vaccini che in Italia sono obbligatori o fortemente consigliati è di fondamentale importanza, in primo luogo per evitare il rischio che vengano contratte malattie importanti e dall'altra, per evitare possibili forme di contagio;

a luglio 2021 è stato pubblicato dal Tavolo Asilo e Immigrazione (TAI) e il Tavolo Immigrazione e Salute (TIS) il "Dossier COVID-19. Indagine sulla disponibilità a vaccinarsi contro il COVID-19 da parte delle persone ospitate nei centri/strutture di accoglienza in Italia", in cui si evidenzia che quasi il 60% di persone ospitate non è incline ad aderire ad offerta vaccinale;

la percentuale molto bassa di persone vaccinate contro il Covid-19 nei centri di accoglienza presenta un grande profilo di criticità per l'elevato rischio di contagio, dovuto principalmente alla condivisione di spazi comuni e al carente utilizzo di dispositivi di protezione individuali, e può trasformarsi in una vera emergenza sanitaria dal momento in cui, come molto frequentemente accade, gli ospiti lasciano, senza autorizzazione, le strutture e fanno perdere le proprie tracce;

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché una percentuale così alta di persone non vaccinate che condividono quotidianamente gli spazi comuni dei centri di accoglienza, spesso senza il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, non rappresenti un imminente rischio di focolaio per il Covid-19, pericoloso per la salute degli ospiti, di tutti coloro che a vario titolo operano nelle strutture e per i cittadini tutti, in caso di allontanamento non autorizzato o di fuga.

G/2463/2/1

Ricciardi, Coltorti, Mantovani, Pesco, Romano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premessso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, ed i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità;

l'articolo 2 del decreto oggetto di conversione estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale, relativo sia al ciclo primario (o all'eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

considerato che:

una parte di lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale è diffidente nei confronti della tecnica mRNA o ha sviluppato reazioni avverse nelle precedenti somministrazioni;

al vaglio dell'EMA ci sono attualmente una serie di vaccini che potrebbero essere immessi in commercio nel prossimo futuro;

all'inizio della campagna vaccinale non è stato possibile scegliere il vaccino a cui sottoporsi per via della scarsità delle dosi, le difficoltà organizzative e il trend dei decessi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire per coloro che sono sottoposti all'obbligo della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 o per coloro che scelgono di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, la possibilità di scegliere il vaccino, tra quelli di volta in volta autorizzati all'immissione in commercio da parte dell'EMA, mediante un adeguato approvvigionamento degli stessi.

G/2463/3/1

[Ricciardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premessso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'estensione, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, dell'obbligo di vaccinazione, comprensivo della dose di richiamo, al personale scolastico, a quello del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e a quello che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

considerato che:

il personale che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato ed anzi, a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro è sospeso;

la sospensione del rapporto di lavoro mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni;

ritenuto inoltre che:

sin dall'inizio della campagna vaccinale si sono spesso verificati problemi pratici, relativi, tra l'altro, alla prenotazione o alla scelta del vaccino, alla disponibilità della struttura più vicina al lavoratore, all'insufficienza di dosi presso il singolo hub vaccinale o alle lunghe file d'attesa, con parallela difficoltà a trovare una data anteriore alla data di decorrenza dell'obbligo per i soggetti per i quali tale obbligo vaccinale sussiste;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, per i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale individuati dal provvedimento in esame, un sistema di prenotazione preferenziale, mediante specifica previsione di categoria, selezionabile al momento della prenotazione.

G/2463/4/1

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Romano](#), [Montevecchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

premesso che:

l'articolo 3 reca una serie di disposizioni inerenti la validità dei certificati verdi COVID-19;

considerato che:

dalle recenti cronache è emerso un evidente difetto applicativo, legato al Green pass, che consente di mantenere attivo il certificato verde anche se è stata disposta la quarantena a causa di un'infezione accertata da Covid-19;

a causa di problemi di comunicazione tra sistemi regionali e nazionali, il sistema di tracciamento del Green pass ha dimostrato di avere una falla, consentendo a persone che dovrebbe restare isolate in quarantena di poter usufruire della certificazione per l'accesso alle attività e servizi subordinati al possesso della stessa;

è necessario agire rapidamente per garantire un sistema di revoca efficace, anche a livello europeo, al fine di porre rimedio all'utilizzo fraudolento dello stesso;

è necessario, al contempo, allineare i sistemi regionali che hanno comunicato l'evento sanitario mettendo a disposizione di Regioni e Province autonome la lista delle certificazioni dei propri assistiti revocate;

impegna il Governo

ad adottare mediante un apposito dpcm le modalità operative con cui revocare in modo efficace e rapido le certificazioni verdi rilasciate a soggetti che risultino casi accertati come positivi al SARS-CoV-2, al fine di evitare utilizzazioni fraudolente delle stesse certificazioni.

G/2463/5/1

[Parente](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

premesso che:

l'articolo 4 del decreto oggetto di esame introduce delle estensioni relativamente all'impiego delle certificazioni verdi Covid-19;

in attuazione del precedente decreto 127/2021 riguardante all'utilizzo del green pass sui luoghi di lavoro, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con circolare del 12 ottobre 2021, ha definito le modalità di accesso agli istituti penitenziari per dipendenti ed utenti;

in particolare, con la circolare si chiarisce che l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass è rivolto al personale dipendente, nonché a tutti gli altri soggetti che vi si recano per svolgere la propria attività lavorativa;

anche al fine di garantire piena tutela del diritto di difesa evitando di introdurre ostacoli all'esercizio dello stesso, l'accesso resta invece libero per i difensori che si recano presso gli istituti per svolgere i colloqui con i propri assistiti, considerando inoltre "tra i difensori e l'Amministrazione non intercorre alcuna relazione lavorativa" e che pertanto tale figura professionale è qui equiparabile a quella dell'utente;

sono inoltre esclusi dal suddetto obbligo i familiari dei soggetti detenuti o arrestati che accedono agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei colloqui, infatti gli istituti penitenziari non sono ricompresi tra i servizi ex art. 9-*bis* DL 52/2021 per l'accesso ai quali è previsto il possesso dei green pass;

considerato che:

secondo quanto riportato dal Segretario Generale del sindacato di polizia penitenziaria, relativamente ai colloqui con i visitatori, l'unica misura preventiva attualmente adottata consiste nell'installazione di pannelli in plexiglass montati sopra dei tavoli, oltre che all'obbligo di mascherina;

parrebbe quindi opportuno prevedere delle misure preventive maggiormente efficaci, in particolare tenendo conto che le carceri, per loro natura strutturale, sono dei luoghi potenzialmente sensibili alla rapida propagazione del virus, ovvero possono essere teatro di focolai, come denunciato dallo stesso Segretario, relativamente ai contagi registrati nei mesi recenti in Campania, Sicilia e Puglia;

impegna il Governo:

al fine di prevenire la diffusione del virus negli istituti penitenziari in quanto luogo altamente sensibile alla diffusione del virus Sars-Cov-2, a considerare la possibilità di estendere l'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi Covid-19 anche ai visitatori dei detenuti o degli arrestati, prevedendo inoltre degli strumenti atti a garantire che tale misura non interferisca con il diritto ai colloqui con i familiari.

G/2463/6/1

[Parente](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

premessi che:

l'articolo 4 del decreto oggetto d'esame estende l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19, incluso il c.d. *green pass* base, anche per accedere ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

la disposizione non si applica solo ai bambini di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale per ragioni mediche certificate;

nella tabella relativa alle attività consentite con e senza green pass, diffusa tramite il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è specificato che tra i mezzi di trasporto su cui vige il suddetto obbligo vi è anche il trasporto scolastico dedicato cui accedono anche coloro che hanno compiuto i dodici anni di età;

considerato che:

al fine di tutelare il diritto all'istruzione, l'uso della certificazione verde non è stato introdotto per l'accesso degli studenti agli istituti scolastici di grado primario e secondario;

l'introduzione dell'obbligo di green pass sui mezzi di trasporto pubblico, nonché su quelli di trasporto scolastico dedicato, secondo le disposizioni di cui sopra, è una potenziale interferenza con il diritto all'istruzione, poiché costringe coloro che normalmente utilizzano tali mezzi per recarsi a scuola, una popolazione che secondo le statistiche Istat si attesterebbe intorno al 26,6% degli studenti, a scegliere tra il trasporto privato, che non è necessariamente nelle loro disponibilità, e sottoporsi a un test antigenico rapido quasi quotidianamente, incorrendo pertanto in una esosa spesa economica che poche famiglie possono affrontare;

considerato inoltre che:

il Ministro dell'Interno, audita dalla 1^a Commissione permanente del Senato, in sede di discussione del decreto in oggetto, ha affrontato la questione riportando una rassicurazione limitata all'illustrazione del dato secondo cui, da quando il decreto è entrato in vigore, non sono stati riscontrati problemi di limitazione al diritto allo studio, in seguito ai controlli fatti sui mezzi di trasporto in applicazione della disposizione in qui in oggetto;

il fatto che, finora, non si siano registrati casi in cui uno studente denunci di essere impossibilitato a raggiungere il suo istituto scolastico perché non in possesso della certificazione verde, oppure che lo stesso venga sanzionato perché salito su un mezzo di trasporto pubblico non munito della stessa certificazione, non esime dalla responsabilità, ovvero dal dovere, di rettificare una criticità normativa da cui deriva una chiara interferenza con il diritto all'istruzione, soprattutto per gli studenti appartenenti a famiglie a basso reddito;

impegna il Governo:

ferma restando l'importanza di incentivare la campagna vaccinale tra gli studenti e al fine di garantire una piena tutela del diritto all'istruzione, a considerare tempestivamente l'adozione di misure volte ad esentare, a prescindere dall'età, gli studenti delle scuole primarie e secondarie dall'obbligo di possedere la certificazione verde sui mezzi di trasporto pubblico, qualora siano in grado di attestare che si trovano sullo stesso al fine di raggiungere il proprio istituto per lo svolgimento delle attività scolastiche, ovvero di dover rientrare al proprio domicilio o doversi recare in altro luogo al termine delle stesse.

G/2463/7/1

[Parente](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto oggetto di esame introduce l'impiego delle certificazioni verdi COVID 19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione - c.d. *green pass* rafforzato - relativamente alla fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi nelle zone gialla e arancione;

come riportato nella relazione introduttiva del decreto, la misura consente che i servizi, le attività e gli spostamenti in oggetto possano continuare per i soggetti in possesso del *green pass* rafforzato secondo il regime della zona bianca, e persegue pertanto l'importante fine di scongiurare delle nuove chiusure e di tutelare l'attività economica;

considerato che:

anche a causa della diffusione della variante Omicron, i casi di contagio, nonché i ricoveri, da SARS-Cov-2 sono in costante aumento;

i luoghi cui si applicano le restrizioni delle zone gialla e arancione sono particolarmente sensibili, rappresentando dei contesti dove la probabilità della diffusione del virus è particolarmente alta;

impegna il Governo:

al fine di continuare a preservare lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali qualora l'incremento dei casi dovesse raggiungere una soglia critica, a considerare l'opportunità di estendere l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 ex. art. 9, comma 2 lettere a), b) e c-*bis*), DL 52/2021, limitatamente all'accesso ai luoghi di lavoro, anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nei luoghi ove la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, sono subordinati al possesso del *green pass* rafforzato, secondo il disposto dell'articolo 5 del DL 172/2021.

G/2463/8/1

[Cangini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premessi che:

il settore degli artisti, interpreti ed esecutori è uno dei settori che ha sofferto maggiormente la crisi e le interruzioni del lavoro a causa dell'emergenza sanitaria;

fermo restando che il Governo ha adottato importanti iniziative a carattere economico e fiscale di sostegno agli artisti, interpreti ed esecutori;

al fine di alleggerire anche le complessità in materia fiscale che esistono nella gestione dei diritti connessi al diritto d'autore, il Governo ha altresì adottato una norma atta a semplificare le modalità di riscossione dei compensi di copia privata audio rendendo più immediata la cessione dei compensi anche agli aventi diritto;

la composizione stessa e le caratteristiche del mercato degli artisti rendono tuttavia ancora non agile la gestione e il versamento delle imposte dirette e indirette degli stessi all'Erario, provocando un rallentamento della gestione dei compensi agli artisti a causa della macchinosità nella gestione delle imposte dirette che sarebbe superabile con una maggiore responsabilizzazione delle Organizzazioni di Gestione Collettiva o Enti di Gestione Indipendente in fase ripartizione dei diritti individuali il pagamento agli artisti interpreti esecutori senza preventivamente richiedere loro l'emissione di documento fiscale idoneo (fattura),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di semplificare il pagamento relativo ai diritti connessi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, consentendo che tali diritti siano equiparati agli analoghi diritti d'autore fuori dall'ambito di applicazione IVA e che suddetta IVA rimanga in capo agli organismi di gestione collettiva che riscuotono dagli utilizzatori il diritto.

G/2463/9/1

[Cangini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premessi che:

il settore dello spettacolo e della cultura continua a risentire pesantemente in termini economici degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria e dalle sue proroghe

è auspicabile la stabilizzazione, a partire dall'anno 2022, della Carta elettronica riservata ai 18enni per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

le scorse edizioni hanno visto il principale operatore di commercio elettronico intercettare l'80% delle spese on line e il 60% di tutte le risorse pubbliche dedicate al bonus;

una misura simile a quelle italiana è stata prevista anche dalla legislazione francese che ha introdotto il "*pass-culture*", prevedendo che i "beni digitali" non possano costituire più di un terzo della spesa e vieta le consegne a domicilio dei beni fisici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un limite delle risorse investite per la misura che può adottare ogni operatore, al fine di evitare la concentrazione della spesa su di uno solo soggetto.

G/2463/10/1

Cangini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premessi che:

il settore del turismo e della cultura continua a risentire pesantemente in termini economici degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria e dalle sue proroghe;

il settore dell'editoria d'arte e turismo, in termini di fatturato, ha un valore rispettivamente di circa 90 milioni e 50 milioni di euro e ha una funzione di straordinaria importanza per la promozione del territorio, della cultura e della conoscenza del nostro Paese;

il turismo culturale è stato fortemente penalizzato dalla chiusura di musei e di mostre e dal divieto di viaggiare;

nel 2020 è stato introdotto il contributo a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per alleviare la situazione di estrema gravità;

nel primo semestre del 2021 le difficoltà derivanti dall'adozione di misure per contrastare l'epidemia Covid-19 ha prodotto una diminuzione di fatturato dal 60 all'80% registrata a confronto con l'analogo periodo del 2019. I dati del secondo semestre non paiono avere una tendenza confortante,

impegna il Governo:

a valutare l'estensione del contributo a sostegno del settore editoriale d'arte e turismo al 2021 per ovviare alla perdurante situazione di criticità.

G/2463/11/1

Cangini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

premessi che:

il settore delle biblioteche risulta essere uno tra quelli più danneggiati dall'emergenza sanitaria prodotta dal Covid-19 (accedere alle sale di studio e di lettura, avvalersi del servizio di prestito, delle postazioni internet, dei dispositivi digitali);

è importante il ruolo svolto dalle biblioteche statali nella divulgazione della cultura e della lettura, ed è importante garantire risorse finanziarie per l'acquisto di libri da parte delle stesse, almeno per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

secondo i dati forniti dal Ministero della Cultura sui fondi erogati nel 2020 mostrano come la quota del Sud e in Sicilia sia troppo bassa in rapporto alla popolazione residente;

le biblioteche di queste regioni, dove vive il 32% della popolazione italiana, hanno ricevuto il 16% dei fondi;

nel 2020 il contributo erogato ha premiato i sistemi bibliotecari più virtuosi del Paese, a conferma che essi hanno una diversa solidità in base all'area geografica di appartenenza,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di un meccanismo perequativo territoriale al fine di porre rimedio ad una distribuzione disomogenea sul territorio nazionale verificatasi nella prima edizione della misura;

ad agevolare e stimolare la crescita dei sistemi bibliotecari più svantaggiati.

G/2463/12/1[Malan, La Russa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

impegna il Governo:

a rendere noti, nell'ambito della pubblicazione dei dati sulla pandemia da Sars-Covid-19, l'incidenza di contagi, ricoveri e decessi, separando gli eventi occorrenti nei primi quindici giorni dalla somministrazione del vaccino dagli altri.

G/2463/13/1[Malan, La Russa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, articolo 9;

impegna il Governo:

a rispondere ad almeno metà delle interrogazioni scritte sull'emergenza Covid entro il 31 gennaio 2022.

G/2463/14/1[Malan, La Russa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, articolo 9;

impegna il Governo

a rispettare il requisito dell'omogeneità nell'emanazione di decreti-legge.

Art. 1

1.1[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, alla lettera a) capoverso «Art. 3-ter», e alla lettera b) capoverso «Art. 4», sostituire le parole: «con circolare del Ministero della salute» con le seguenti: «per legge».

1.4[Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma: «1-bis. Per i soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale ai sensi del presente decreto che abbiano riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210.»;

b) *dopo il capoverso «Art. 3-ter» aggiungere il seguente capoverso: «Art. 3-quater. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.».*

Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:

1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.»

1.5

Coltorti, Mantovani, Romano, Loreface, Ricciardi, Pesco

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. La circolare di cui al comma 1 determina altresì le modalità di accertamento dell'idoneità alla dose di richiamo dei soggetti obbligati che abbiano riportato reazioni avverse gravi al ciclo vaccinale primario, ove tempestivamente segnalate al sistema nazionale di farmacovigilanza.»

1.6

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «le professioni sanitarie», inserire le seguenti: « gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «medicina generale», inserire le seguenti: « che assiste il professionista assoggettato all'obbligo vaccinale di cui al comma 1»;*

c) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La mancata indicazione dell'eventuale datore di lavoro e del relativo indirizzo di posta elettronica certificata costituisce illecito disciplinare.»;*

d) *al comma 4:*

1) *al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ove noto.»;*

2) *al terzo periodo, sostituire le parole: «delle professioni sanitarie», con le seguenti: «della professione sanitaria»;*

e) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. La sospensione di cui al comma 4, è efficace fino all'inserimento nella Piattaforma nazionale *digital green certificate* del dato concernente il completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. In tal caso, eseguite le verifiche automatizzate di cui al comma 3, l'Ordine professionale procede immediatamente alla cancellazione dell'annotazione nel relativo Albo professionale della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, dandone comunicazione al datore di lavoro, ove noto, nel caso di professionista titolare di rapporto di lavoro dipendente.»;

f) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla

sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.»;

g) sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, per l'iscrizione agli Albi degli Ordini professionali territoriali e per il trasferimento di iscrizione da altro Ordine, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 è necessario l'adempimento dell'obbligo vaccinale, che deve essere verificato dagli Ordini professionali sulla Piattaforma nazionale *digital green certificate* per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali.»;

h) aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. Restano in ogni caso efficaci le sospensioni conseguenti agli atti di accertamento adottati dalle aziende sanitarie locali competenti anteriormente alla data del 27 novembre 2021. A tali sospensioni si applicano le disposizioni del presente articolo.».

1.7

[Valente](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, dopo le parole: «gli esercenti le professioni sanitarie,» inserire le seguenti: «gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie.».

1.8

[Granato](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.9

[Angrisani](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È a carico del Servizio Sanitario Nazionale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, la somministrazione di tamponi antigenici e molecolari, due volte alla settimana al fine di un'attività di *screening* rafforzato per il contenimento della diffusione dell'infezione SARS-CoV-2.».*

1.10

[Granato](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, sostituire le parole: «Solo in caso di accertato pericolo per la salute», con le seguenti: «In caso di documentata condizione di salute che rende necessario applicare il principio di precauzione».

1.11

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole: «specifiche condizioni cliniche documentate,» inserire le seguenti: «incluse importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino».

1.12

[Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4» comma 2, sostituire le parole: «dal medico di medicina generale» con le seguenti: «dal proprio medico curante di medicina generale».

1.13

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4» , al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il farmacista per il quale la vaccinazione è omessa o differita non può ricoprire il ruolo di direttore di farmacia.».

1.14

Granato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie» con le seguenti: «il datore di lavoro» e la parola: «eseguono» con la seguente: «esegue»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «l'Ordine professionale territorialmente competente» con le seguenti: «il datore di lavoro»;

c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «l'Ordine» con le seguenti: «il datore di lavoro».

Conseguentemente:

a) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «l'Ordine professionale» con le seguenti: «il datore di lavoro»;

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «da parte degli Ordini professionali» ;

3) all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «dell'Ordine territoriale competente»;

b) al comma 5, sopprimere le parole: «all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche».

1.15

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 3, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione» con le seguenti: «documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, l'avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario»;

b) dopo le parole: «della richiesta di vaccinazione» inserire le seguenti: «della seconda dose ovvero della dose di richiamo nel caso di completamento del ciclo primario»;

c) sopprimere le parole da :«o comunque» fino a: «comma 1».

1.16

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo».

1.17

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nazionali competenti» inserire le seguenti: «, all'interessato, all'Azienda sanitaria locale competente limitatamente alla professione di farmacista» e dopo le parole: «datore di lavoro» aggiungere le seguenti: «ove noto».

1.18

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ove noto».

1.19

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine di iscrizione del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. L'interessato che abbia un rapporto di lavoro dipendente comunica la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione al datore di lavoro. Il farmacista comunica la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione anche all'Azienda sanitaria locale competente.».

1.20

Angrisani

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.21

Pesco, Mantovani, Coltorti

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo le parole: «o emolumento, comunque denominato» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Articolo 4-ter», comma 3, dopo le parole: «o emolumento, comunque denominati» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»

1.22

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità, delle persone assenti per malattia e in ferie.».

1.23

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.».

1.24

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza.».

1.25

Vitali

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 6, dopo le parole: «15 dicembre 2021.», aggiungere le seguenti: «A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione del certificato vaccinale.».

1.26

Granato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 7, dopo le parole: «a mansioni anche diverse» inserire le seguenti: «o anche a forme di lavoro da remoto.».

1.27

Angrisani

Al comma 1), lettera c), sopprimere il numero 1).

1.28

Granato

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza» con le seguenti: «al 30 gennaio 2022»;

1.29

Vitali

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli atti adottati dalle Autorità sanitarie locali in costanza della previgente normativa restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 come modificato dal presente articolo».

1.0.1

Mautone, Mantovani, Coltorti, Montevecchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di dodici anni)

1. Fino al 28 febbraio 2022, o comunque fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione del prezzo calmierato previsto nel protocollo d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è applicato anche ai minori di dodici anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 2

2.1

Malan, La Russa

Sopprimere l'articolo.

2.2

Granato

Sopprimere l'articolo.

2.3

Paragone

Sopprimere l'articolo.

2.4

Ciampolillo, Martelli

Sopprimere l'articolo.

2.5

Angrisani

Al comma 1, capoverso «4-ter», dopo le parole: «anche alle seguenti categorie» inserire le seguenti: «per le quali è a carico del Servizio Sanitario Nazionale la somministrazione di tamponi antigenici e molecolari, due volte alla settimana al fine di un'attività di screening rafforzato per il contenimento della diffusione dell'infezione SARS-CoV-2.».

2.6

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, dopo le parole: «seguenti categorie» inserire le seguenti: «, in zona rossa».

2.7

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.8

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.9

Magorno

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»

2.10 (testo 2)

Mantovani, Romano, Coltorti, Loreface, Pesco

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «Dal 15 dicembre 2021» inserire le seguenti: «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza,»

2) sopprimere la lettera c);

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007 e degli Istituti penitenziari».

Conseguentemente, all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, dopo le parole: «dal 15 dicembre 2021» inserire le seguenti: «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza,»;

2) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, dopo le parole: «dal 15 dicembre 2021» inserire le seguenti: «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza,»;

3) al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza".».

2.10

Mantovani, Romano, Coltorti, Loreface, Pesco

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere la lettera c);

2) *sostituire la rubrica con la seguente*: «Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007 e degli Istituti penitenziari».

2.11

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.12

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità in sede di somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione. Sono altresì esclusi i guariti a seguito di una precedente infezione da SARS-CoV-2.».

2.13

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità in sede di somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione.».

2.14

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter.», al comma 2 sopprimere il primo periodo.

2.15

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: «per lo svolgimento» *inserire le seguenti*: «in presenza»;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo*: «Il personale che non intende assolvere all'obbligo vaccinale può essere collocato, a domanda, in lavoro agile o adibito ad altra mansione.».

2.16

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «per lo svolgimento», *inserire le seguenti*: «in presenza».

2.17

[Granato](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «per lo svolgimento» *inserire le seguenti*: «in presenza».

2.18

[Rampi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento avviene secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata di detta sospensione.».

2.19

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia».

2.20

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia».

2.21

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo dopo le parole: «obbligo vaccinale», inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo».

2.22

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo».

2.23

[Angrisani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

2.24

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, al secondo periodo sopprimere le parole: «da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito».

2.25

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito».

2.26

[Angrisani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

2.27

[Angrisani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «immediatamente e comunque non oltre tre giorni» con le seguenti: «entro e non oltre sei giorni dalla somministrazione,».

2.28

[Angrisani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «tre giorni» con le seguenti: «sei giorni».

2.29

Rauti, Malan, La Russa

Al comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità, delle persone assenti per malattia e in ferie.».

2.30

Rauti, Malan, La Russa

Al comma 3, dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.».

2.31

Angrisani

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter"» comma 3, sopprimere il sesto periodo.

2.32

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo le parole: «né altro compenso o emolumento, comunque denominati», inserire le seguenti: «, fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.».

2.33

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo le parole: «né altro compenso o emolumento, comunque denominati», inserire le seguenti: «, fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.».

2.34

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di un mese non prorogabile».

2.35

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di un mese non prorogabile».

2.36

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di due mesi non prorogabili».

2.37

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di due mesi non prorogabili».

2.38

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di tre mesi non prorogabili».

2.39

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di tre mesi non prorogabili».

2.40

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di quattro mesi non prorogabili».

2.41

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di quattro mesi non prorogabili».

2.42

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di cinque mesi non prorogabili».

2.43

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi», con le seguenti: «di cinque mesi non prorogabili».

2.44

Malan, La Russa

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza.».

2.45

Angrisani

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «È consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa per coloro che hanno presentato la richiesta di vaccinazione e/o l'effettuazione della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato della certificazione verde rilasciata a seguito di tampone antigenico e/o molecolare negativo. I tamponi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

2.46

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 4, dopo le parole: «personale docente», inserire le seguenti: «, educativo ed ATA».

2.47

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, dopo le parole: «attività lavorativa», inserire le seguenti: «in presenza».

2.48

Granato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, dopo le parole: «attività lavorativa», inserire le seguenti: «in presenza».

2.49

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad accezione del periodo in cui il dipendente ha provveduto alla prenotazione della vaccinazione».

2.50

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 4-ter", comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad accezione dei periodo in cui il dipendente ha provveduto alla prenotazione della vaccinazione."

2.51

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», sopprimere il comma 6.

2.52

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», sopprimere il comma 6.

2.53

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.54

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.55

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ridotto a una somma da euro 300 a euro 600 nel caso di prima violazione».

2.56

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale di riferimento garantisce, data la necessità dell'effettiva operatività dei dirigenti scolastici, il lavoro a distanza, senza decurtazione della retribuzione, in modo evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 ma garantendo l'effettivo servizio operativo del capo d'istituto.».

2.0.1

[Parrini, Bressa, De Petris, Valente, Toninelli, Vitali, Magorno, Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2)

1. Chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 ha diritto a un indennizzo alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.»

2.0.2

[Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Pirro, Coltorti, Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni concernenti l'erogazione di un indennizzo per i danni provocati in seguito di vaccinazioni obbligatorie)

1. Al fine di corrispondere a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, in base a quanto previsto dall'articolo 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 1992, è autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.3

Zaffini, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi alla vaccinazione)

Le Regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono protocolli d'intesa con i Medici di Medicina Generale finalizzati a:

a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;

b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;

c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;

d) individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del MMG.».

Conseguentemente, sostituire la denominazione del CAPO I con la seguente: «INCENTIVI ALLA VACCINAZIONE ED OBBLIGHI VACCINALI».

2.0.4

Cangini, Serafini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il personale delle amministrazioni centrali)

1. L'assenza dal lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale del comparto Funzioni centrali dei ministeri, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.».

2.0.5

Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

1. L'assenza dal lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale del comparto Funzioni centrali, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.»

2.0.6

Mautone, Romano, Pirro, Matrisciano, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Perilli, Coltor ti, Montevecchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni educative e scolastiche)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta in fine la seguente:

«c-bis) la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

Art. 3

3.1

Granato

Sopprimere l'articolo.

3.2

Angrisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 per gli asintomatici, previa consegna al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta, del risultato del test sierologico da cui si evince un titolo anticorpale in grado di proteggere il soggetto precedentemente infettato";

b) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "e lettera b-bis,";

2) al primo periodo, le parole: "ha una validità di sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "hanno una validità di nove mesi";

3) al primo periodo, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "e b-bis);

4) al secondo periodo, la parola: "semestrale" è soppressa;

5) all'ultimo periodo le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";

c) al comma 10:

1) all'ultimo periodo dopo la parola "b)" sono inserite le parole ", b-bis".».

3.3

Ciampolillo, Martelli

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «quest'ultimo».

3.4

Zaffini, La Russa, Malan, Ciriani

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

2-bis) dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente lettera:

c-ter) avvenuta somministrazione della prima dose del vaccino anti-SARS-CoV-2 unitamente all'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

3.5

Angrisani

All'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «nove mesi», con le seguenti: «sei mesi».

3.6

Angrisani

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «nove mesi», con le seguenti: «sei mesi».

3.7

Granato

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il terzo periodo è sostituito con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, ed ha validità di 12 mesi a partire dalla data di rilascio.».

3.8

Vitali

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute», con le seguenti: «anche oltre i dodici mesi successivi in presenza di anticorpi che all'esame sierologico, da effettuare con cadenza trimestrale, risultano capaci di attività neutralizzante».

3.9

Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".»

3.10

Coltorti, Mantovani, Lorefice, Ricciardi, Pesco

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";»

3.11

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi".»

3.12

Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis. Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "nove mesi"."

3.13

Angrisani

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nove mesi», con le seguenti: «sei mesi».

3.14

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Coltorti, Montevecchi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Il sistema TS comunica la positività alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi rilasciate all'interessato risultato positivo, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate. La Piattaforma comunica la revoca al Gateway europeo per l'aggiornamento delle analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea. Al momento della revoca, la Piattaforma nazionale-DGC invia inoltre una notifica alla persona positiva.».

«5-ter. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo viene temporaneamente sospesa qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come contatto stretto di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie per l'intero periodo della quarantena. Il sistema TS comunica la quarantena alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma-DGC genera una revoca temporanea delle certificazioni verdi rilasciate all'interessato identificato come contatto stretto, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate. La Piattaforma comunica la revoca temporanea al Gateway europeo per l'aggiornamento delle analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea. Al momento della revoca temporanea, la Piattaforma nazionale-DGC invia inoltre una notifica alla persona interessata.»

3.15

Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazione per il preparato Reithera.».

Art. 4

4.1

Ciampolillo, Martelli

Sopprimere l'articolo.

4.2

Granato

Sopprimere l'articolo.

4.3

Paragone

Sopprimere l'articolo

4.4

Angrisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere, in fine le seguenti parole: "e che, in ogni caso, siano sottoposte a tampone rapido antigenico o molecolare prima dell'uscita e al rientro nella struttura.».

4.5

Angrisani

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-*bis*. Il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19, di cui al presente articolo è esteso anche per i soggetti che hanno contratto il virus in maniera asintomatica e che presentano un test sierologico attestante la presenza di un titolo anticorpale tale da rientrare nei *range* di riferimento post guarigione da Sars-Cov-2.».

4.6

Angrisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 6-*ter*, aggiungere il seguente: "6-*quater*. Ai soggetti ai quali è stata somministrata la prima dose di vaccino e che sono in attesa di completare il ciclo vaccinale, anche per l'ottenimento del green pass, è prevista la gratuità del tampone antigenico rapido e, all'occorrenza, di quello molecolare.».

4.7

Angrisani

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9-*septies*, inserire i seguenti:

9-*septies*.1 (*Attività di screening*). "Ai lavoratori del settore pubblico e privato, esentati dalla somministrazione del vaccino o che per scelta non intendano sottoporsi allo stesso, è prevista la gratuità dei tamponi antigenici o molecolari senza oneri a carico del datore di lavoro.";

9-*septies*.2 (*Campagna screening Nazionale*). "Al fine di contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2, è promossa una campagna di screening a livello nazionale mediante test antigenici rapidi e/o molecolari a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

4.8

Angrisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. All'articolo 9-*octies*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. In ogni caso è fatto divieto al datore di lavoro di stilare elenchi, conservare i *Qr-Code* delle certificazioni verdi, di estrarre dati sensibili, di trattenere copie cartacee delle certificazioni ovvero di produrre *screenshot* e/o fotografie delle stesse.».

4.9

Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-*bis*) possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute.».

Conseguentemente, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b-*bis*), ha una validità di tre mesi dall'ultima certificazione.».

4.10

Ciampolillo, Martelli

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.11

Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

4.12

Angrisani

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

4.13

Angrisani

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

4.14

Mallegni

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso «a-*bis*», con il seguente:*

«a-*bis*) strutture alberghiere ed extralberghiere »

4.15

Angrisani

Al comma 1, lettera b), al numero 3), sopprimere le parole: «, con l'esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità».

4.16

Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché a coloro che lavorano esclusivamente in remoto o all'aperto».

4.17

[Granato](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 9.ter.1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le istituzioni di cui al comma 1 prevedono l'attivazione della didattica a distanza per i soggetti che, a causa delle limitazioni all'accesso e all'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater, comma 2, della presente legge, non riescano a raggiungere l'istituzione con mezzi propri.».

4.18

[Ciampolillo, Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.19

[Angrisani](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.1.

4.20

[Angrisani](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.2.

4.21

[Ciampolillo, Martelli](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere i punti 1.3 e 1.5.

4.22

[Angrisani](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.3.

4.23

[Angrisani](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.5.

4.24

[La Pietra, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.5, al capoverso "e-ter", aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione di navi e traghetti in ambito regionale da e per le piccole isole, per i soli residenti nelle medesime».

4.25

[Granato](#)

Al comma 1, lettera c), il numero 2) è sostituito con il seguente: «2) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai sedici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto per ragioni di studio o lavoro.».

4.26

[Mantovani, Coltorti, Romano, Loreface, Ricciardi, Montevecchi](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole:

«è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e-ter) non si applicano agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.»».

4.27

[Granato](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti parole:

«c-bis) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare.;

c-ter) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare."».

4.28

[Stefano](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 9-*septies*, al comma 1, dopo le parole: "a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande,"».

Art. 5

5.1

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo

5.3

[Parente, Magorno](#)

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Agli accompagnatori muniti delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), è inoltre consentito l'accesso ai reparti di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura."»

5.4

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.5

[Vitali, Valente, Magorno, Augussori, Ruotolo, Bressa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma, 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole «la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente» con le seguenti:* «la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività elencati nella tabella di cui all'allegato 1-*bis*»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-*bis*. All'allegato 2 annesso al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è premesso l'allegato 1-*bis*, di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole «lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni» con le seguenti: «lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi elencati, con riferimento alla zona gialla, nella tabella di cui all'allegato 1-*bis* al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».

Conseguentemente aggiungere, in fine, la seguente tabella:

«Tabella A

(art. 5, comma 1-bis)

"Allegato 1-bis (Art. 9-bis, comma 2-bis)

Tabella dei servizi e delle attività consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9-bis.

ZONA GIALLA	
	<i>BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)</i>
1.	Consumazione al tavolo al chiuso
	<i>STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)</i>
2.	Servizio di ristorazione al chiuso non riservato ai clienti della struttura ricettiva
	<i>ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI</i>
3.	Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) al chiuso
	<i>EVENTI SPORTIVI</i>
4.	Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e del 75% all'aperto)
	<i>ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE</i>
5.	Accesso a sale da ballo e discoteche
6.	Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose
ZONA ARANCIONE	
	<i>IMPIANTI NEI COMPRESORI SCIISTICI</i>
1.	Acquisto di skipass che consente anche in via non esclusiva l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento
2.	Acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento
	<i>ACCESSO A ESERCIZI E UFFICI</i>
3.	Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (il possesso del certificato non è richiesto per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole, librerie)
	<i>BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)</i>
4.	Consumazione al banco
5.	Consumazione al tavolo all'aperto
6.	Consumazione al tavolo al chiuso
	<i>STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)</i>
7.	Servizio di ristorazione all'aperto non riservato ai clienti della struttura ricettiva
8.	Servizio di ristorazione al chiuso non riservato ai clienti della struttura ricettiva
	<i>ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE</i>
9.	Attività sportiva o motoria al chiuso (palestre, piscine, centri natatori)
10.	Attività sportiva o motoria all'aperto (piscine e centri natatori)
11.	Accesso agli spogliatoi
12.	Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi al chiuso
13.	Sport di contatto al chiuso
14.	Sport di contatto all'aperto
	<i>ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI</i>
15.	Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) al chiuso
16.	Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura al chiuso
	<i>EVENTI SPORTIVI</i>
17.	Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e del 75% all'aperto)
	<i>ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE</i>
18.	Accesso a sale da ballo e discoteche
19.	Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose
20.	Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose
21.	Accesso ai centri benessere al chiuso

22.	Accesso ai centri termali all'aperto e al chiuso (il possesso del certificato non è richiesto per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche)
23.	Accesso a parchi tematici e di divertimento, a parchi giochi e ludoteche ed a spettacoli viaggianti
24.	Centri culturali e centri sociali e ricreativi al chiuso (ivi compresi i circoli associativi del Terzo settore)
25.	Centri culturali e centri sociali e ricreativi all'aperto (ivi compresi i circoli associativi del Terzo settore)
26.	Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

"».

5.6

[Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.7

[Vitali](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.8

[De Petris, Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

« 2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.9

Garnero Santanchè, Malan, La Russa

All'articolo 5, comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.10

Quagliariello

All'articolo 5 comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.11

Valente

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter) Nella zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo.»

5.12

Zaffini, La Russa, Malan

All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 6 comma 2.».

5.0.1

Faraone, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Al comma 1, dell'articolo 3-*quater*, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "otto"».

5.0.2

Castaldi, Mantovani, Coltorti, Montevecchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.»

5.0.4

Castaldi, Mantovani, Coltorti, Montevecchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

5.0.6 (già 7.0.1)

De Petris, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi e di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle parafarmacie)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:

«1-ter.1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, in via sperimentale, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con l'obiettivo di assicurare dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo definisce le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali e le modalità telematiche sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento,

attenendosi alle indicazioni fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, e tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

1.ter.2. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono altresì tenuti ad assicurare, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1-ter.1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 471, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" sono inserite le seguenti: "e, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";

b) dopo le parole: "le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie" sono inserite le seguenti: "e dei suddetti esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f). del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".».

5.0.3

[Granato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazioni per l'effettuazione dei tamponi COVID-19)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ai fini dell'effettuazione del test di cui al comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda, limitatamente all'anno 2022, nella misura del 99 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro pro capite, per i soggetti facenti parte di un nucleo familiare con requisiti reddituali e patrimoniali non superiori a quelli definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2019, n. 23.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, entro il limite complessivo di 550 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

5.0.5

[Granato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abrogazione dello scudo penale e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Gli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: "9-nonies. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a

tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.»».

5.0.7 (già 7.0.2)

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di un fondo per l'incentivazione della campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)

1. Al fine di incentivare la più ampia adesione alla campagna vaccinale, analogamente a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi, rilevati nell'anno 2021, che abbiano generato invalidità permanenti o morte.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»».

Art. 6

6.1

[Augussori](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

6.4

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

6.5

[Ricciardi, Coltorti, Mantovani, Romano](#)

All'articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. I soggetti in possesso della prenotazione relativa alla somministrazione della dose di richiamo, sono esenti dal pagamento di eventuali tamponi effettuati nel periodo compreso tra la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la somministrazione della predetta dose. I soggetti decadono dal beneficio di cui al precedente periodo in caso di modificazione o cancellazione della prenotazione da parte del richiedente o nel caso di anticipazione della medesima prenotazione.

2-ter. Il beneficio di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal primo

periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.1

[Gaudiano, Ricciardi, Montevocchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. (Sanzioni)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, contraffà o altera certificazioni verdi COVID-19, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni e sei mesi e la multa da euro 1.000 a euro 1.600. Se il fatto è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, la pena prevista dal periodo precedente è ridotta di un terzo.

2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di una certificazione verde COVID-19 falsa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e sei mesi e la multa da euro a 800 a euro 1.400.

3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque utilizza illegittimamente la certificazione verde COVID-19 di un altro soggetto attribuendola a sé, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi e la multa da euro 600 a euro 1.200.».

Art. 7

7.1

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Briziarelli, Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «agente di pubblica sicurezza» inserire le seguenti: «e del personale del Corpo forestale dello Stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 5.850.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

7.4

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, compatibilmente con l'attuazione dei compiti normalmente svolti da tali soggetti».

7.5

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.6

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «settimanale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «mensile dell'attività svolta a tutela dei cittadini e del rispetto delle leggi, evidenziando qual è l'entità dei controlli di cui al periodo precedente in tale ambito».

7.7

[Malan, La Russa](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola "settimanale" con la seguente: "mensile".

7.8

[Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Montevecchi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo del possesso e la regolarità delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le forze di polizia e il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, accedono alle informazioni della Piattaforma nazionale-DGC. L'accesso alle informazioni di cui al periodo precedente avviene secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 2 del presente decreto.»

b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 1-bis».

7.9

[Ricciardi, Mantovani, Coltorti, Montevecchi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

*a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di monitorare altresì l'andamento della diffusione del contagio da Covid-19, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli con test antigenici rapidi a campione, avvalendosi per tali ragioni dei Direttori delle ASP territorialmente competenti per attività di *screening* dedicate a favore di lavoratori pubblici e privati, alunni e docenti afferenti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, personale docente e non docente delle università e della ricerca e studenti universitari che abbiano completato il ciclo di vaccinazione. I Direttori delle ASP territorialmente competenti trasmettono settimanalmente al Commissario straordinario ed al Ministro della Salute una relazione degli *screening* effettuati e dei relativi risultati nell'ambito territoriale di propria competenza per un monitoraggio effettivo di tutto il territorio nazionale.»;*

b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 1-bis».

Art. 8

8.1

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Malan, La Russa](#)

Dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nelle suddette campagne non possono essere fornite notizie false e non è consentito l'uso di immagini di bambini.».

8.4

[Malan, La Russa](#)

Dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A supporto di tali campagne, al fine di dissipare eventuali dubbi, entro quindici giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto, detto Dipartimento provvede, con il supporto dell'ISTAT, alla pubblicazione dei dati sulla mortalità generale mensile degli ultimi cinque anni, suddivisi per classi di età, quanto meno distinguendo i decessi sotto e sopra i 40 anni.».

Art. 9

9.1

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Arrigoni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 9

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 giugno 2022";

b) all'articolo 72, comma 4, primo periodo, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

9.0.1

[Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

9.0.2

[Vitali](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Ulteriori misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi)

1. Al fine di continuare a far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del Sars-Cov-2 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, articolo 2-bis, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "iscritti all'ultimo e al penultimo", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal primo".».

9.0.3

Vitali, Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo *II-bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera *b*), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».

9.0.4

Cangini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per la fiscalità connessa al settore degli artisti, interpreti, esecutori)

1. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera *a*), dopo le parole «simili relative a diritti d'autore» sono aggiunte le seguenti: «e diritti connessi», e dopo le parole: «eredi o legatari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari».

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo III con il seguente: «CONTROLLI, SEMPLIFICAZIONI E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE».

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
LUNEDÌ 20 DICEMBRE 2021
305ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[GARRUTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Boldrini ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.0.1.

Chiede al rappresentante del Governo se vi siano notizie sulla presentazione dell'emendamento destinato a trasfondere nel decreto in esame il decreto-legge, in corso di emanazione, sulla proroga dello stato di emergenza.

Il Sottosegretario SILERI comunica che al momento non è ancora possibile fornire una data al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2021
306ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute
Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(2463\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, 20 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati valutati improponibili per materia i seguenti emendamenti: 5.0.1, 5.0.3, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4.

Sono inammissibili, limitatamente alla parte consequenziale, perché modifica un allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, gli emendamenti identici 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10.

Sono inoltre improponibili per materia gli ordini del giorno G/2463/8/1, G/2463/9/1, G/2463/10/1 e G/2463/11/1.

Sono infine inammissibili gli ordini del giorno G/2463/13/1 e G/2463/14/1.

Comunica che, come di consueto, prenderà contatti con il Presidente del Senato per una valutazione congiunta in vista dell'esame in Assemblea.

Chiede al rappresentante del Governo, al fine di programmare un termine per eventuali subemendamenti, se vi siano notizie sulla pubblicazione del decreto-legge di proroga dello stato di emergenza, che potrebbe confluire nel presente decreto sotto forma di emendamento governativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che sulla stessa materia è stato preannunciato un ulteriore decreto-legge da adottare a seguito delle determinazioni della cabina di regia, e che a quel punto potrebbe essere emanato un solo decreto-legge.

Il sottosegretario SILERI replica rilevando che al momento non vi sono ancora notizie certe.

Il [PRESIDENTE](#), nel prendere atto, osserva che potrebbe essere opportuna l'assegnazione di un affare sulle modifiche occorse, nella prassi, al sistema bicamerale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.10 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.

Riferisce che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata assunta l'unanime determinazione di chiedere al Governo di non far confluire il contenuto del decreto -legge di proroga dello stato di emergenza, di imminente pubblicazione, tramite un emendamento, nel testo del decreto in esame. Ciò è funzionale sia a una rapida conclusione dell'*iter* alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno, sia, di conseguenza, a evitare i rischi di una decadenza del provvedimento.

Peraltro sono attese per domani ulteriori decisioni del Governo, che inevitabilmente si tradurranno in un terzo decreto - legge, la cui eventuale trasfusione, a sua volta, nel testo in esame, non sarebbe possibile, poiché determinerebbe una compressione dei tempi ancora meno compatibile con il termine di scadenza del 25 gennaio.

Un cammino di conversione autonomo del decreto di proroga dello stato di emergenza, sarebbe l'opzione più rispettosa delle prerogative parlamentari: a quel punto l'ulteriore decreto che sarà emanato potrebbe agevolmente confluirvi, qualora il Governo lo ritenesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) rileva criticamente come le Camere siano private di ogni potere decisionale, ormai completamente avvocato dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), al riguardo, nota come lo stesso Parlamento abbia delle responsabilità nella riduzione del proprio prestigio: in tema di legge di bilancio, ricorda infatti come la Commissione abbia dato un parere sugli emendamenti nel quale richiamava, sotto forma di osservazione, la necessità di rispettare quanto disposto dalla legge rinforzata, adottata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, circa il contenuto della legge di bilancio. Tra gli emendamenti approvati, ciò nonostante, ve ne sono numerosi aventi carattere localistico e micro-settoriale, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, e perciò dello stesso articolo 81 della Costituzione. Per il futuro sarà necessario, in casi simili, dare un parere contrario.

Il [PRESIDENTE](#) dà quindi conto delle ulteriori determinazioni dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute che saranno convocate a partire dall'11 gennaio prossimo si è concordato di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 2310 e connessi (indennità di funzione dei sindaci), n. 1642 (*quorum* referendum art. 132 Costituzione), n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), n. 1359 (istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto) e 2185 (modifica disciplina Corte dei conti). Sui disegni di legge n. 270 (tutela minori e donne nella comunicazione), n. 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) e n. 1650 (imprese sociali di comunità) si attendono le proposte dei rispettivi comitati ristretti. Inoltre si avvieranno le audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato. Riguardo i disegni di legge nn. 1900 (Commissione notizie false) e 897 (videosorveglianza), il cui esame è sospeso da tempo, si è ritenuto di svolgere un'interlocuzione tra i Gruppi per superare gli elementi di divergenza.

Si è convenuto altresì di iscrivere successivamente all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 2479 (riconoscimento del diritto di accesso alla rete *internet*), ove assegnato, il disegno di legge n. 1444 (Osservatorio nazionale sostegno psicologico personale Forze di polizia), e il disegno di legge n. 2410 (Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro).

In ogni caso, alla ripresa dei lavori e sulla base del calendario di gennaio dell'Assemblea nonché del Parlamento in seduta comune, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza per meglio definire la programmazione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) informa che, quanto al disegno di legge n. 1650, ha già predisposto una bozza di testo che sarà inviato ai componenti del Comitato ristretto.

CONVOCAZIONE COMITATO RISTRETTO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 747 e connessi (sport in Costituzione) è convocato domani, 23 dicembre, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata domani, 23 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica altresì che un'ulteriore seduta è convocata domani, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

Art. 5

5.6 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.7 (testo 2)

[Vitali](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.9 (testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Malan](#), [La Russa](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.10 (testo 2)

[Quagliariello](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».